

 ECO-RESOLUTION SRL: Sede Legale Via G. Palatucci 20/A – 83100 Avellino P.IVA 02140220647 – www.ecoresolution.it	RICHIESTA DI CONFERIMENTO RIFIUTI © Mod.ACR.10/09		Rev. 10
	Codice Richiesta _____	Data Emissione 10/09/2009	Pagina 1 di 1

Allegato 3 F
RICHIESTA ANALISI CARATTERIZZAZIONE FANGHI

In riferimento alla CONVENZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI riportata nella testata, al fine di autorizzare l'avvio delle attività di conferimento del rifiuto di interesse del Cliente, identificato con il codice **CER** __. __. __, alla Destinataria, ai sensi dell'art.8 del DM del 5 febbraio 1998 e s.m.i. e del D lgs n°99 del 27/01/1992 e s.m.i. si richiede l'esecuzione delle analisi nel pieno rispetto delle condizioni espresse dalla normativa vigente e determinando i parametri riportati nella seguente tabella sul rifiuto identificato.

N.	Parametro	U.M.
1	Odore	
2	Colore	
3	Stato fisico	
4	Densità Apparente	kg/m ³
5	Sostanza secca a 110°C*	%
6	Ceneri a 600°C	%
7	Ph	-
8	Grado di umificazione*	%
9	Carbonio organico*	% s.s.
10	Azoto totale*	% s.s.
11	Azoto organico sul totale	% sull'Azoto totale
12	Fosforo totale*	mg/kg s.s.
13	Potassio totale*	mg/kg s.s.
14	Rame*	mg/kg s.s.
15	Zinco*	mg/kg s.s.
16	Piombo*	mg/kg s.s.
17	Cadmio*	mg/kg s.s.
18	Nichel*	mg/kg s.s.
19	Cromo totale*	mg/kg s.s.
20	Cromo VI	mg/kg s.s.
21	Mercurio*	mg/kg s.s.
22	Salmonella*	MPN/gr s.s.

*Analisi cogenti ai sensi dell'allegati II B del D lgs 27/01/92 n°99
 Tabella 2: Parametri minimi obbligatori (; s.s.=sostanza secca).

Inoltre, per dette analisi si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- Le analisi, a cura ed onere del Titolare dell'impresa ove i rifiuti oggetto del contratto sono prodotti, dovranno attenersi ai parametri e relative unità di misura espresse nelle precedenti tabelle e, qualora il Cliente lo ritenesse opportuno ai fini della caratterizzazione del rifiuto, potrà eseguire la determinazione di ulteriori parametri (chimico-fisici e/o microbiologici) non presenti nella tabella precedente.
- Il Cliente dovrà presentare un rapporto di prova di caratterizzazione del rifiuto considerato (come da Tabella 2) conformemente alle modalità previste dai comma 1, 2 e 3 dell'art.8 del DM del 5 febbraio 1998 e s.m.i. e secondo quando previsto dall'Allegato II B del D lgs n°99 del 27/01/1992 e s.m.i. , antecedente non oltre 1 mese la data del primo presunto conferimento, come espresso nelle Condizioni Generali di Contratto P/D.
- Le analisi dovranno inoltre essere ripetute, come espressamente indicato all'art.11 del D lgs n°99 del 27/01/1992 e s.m.i.:
 - ogni 3 mesi per i rifiuti provenienti da impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.c.);
 - ogni 6 mesi per i rifiuti provenienti da impianti di potenzialità compresi tra i 100.000 e i 5.000 abitanti equivalenti (a.c.);
 - ogni anno per i rifiuti provenienti da impianti di potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti (a.c.);
 in tutti e tre i casi sarà comunque necessario ripetere le analisi e comunicare i risultati dei rapporti di prova ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto.

Il mancato rispetto dei primi due punti comporterà lo slittamento dell'approvazione al primo conferimento fino alla totale loro soddisfazione; mentre il mancato rispetto del terzo punto comporterà la sospensione delle attività di conferimento sino alla ricezione di idoneo rapporto di prova conforme ai primi due punti.